

COMMISSIONE LAVORO

Ai componenti del comitato direttivo centrale

Oggetto: relazione per il comitato direttivo centrale del 17 e 18 dicembre 2022

La riforma del processo civile accoglie finalmente molte delle proposte che i giudici del lavoro, assieme all'avvocatura, avevano avanzato da tempo. Nonostante ciò essa conferma i segnali di disattenzione del mondo politico verso un settore nodale per i diritti che vi sono tutelati e per il mondo dell'impresa.

Le nuove norme semplificatrici della disciplina dei licenziamenti giungono a distanza di quasi dieci anni dalle proposte condivise di magistrati e avvocati, riprendendone il testo quasi alla lettera e ponendo l'interrogativo del perché sia stato necessario il passaggio attraverso la legge delega, quando già i Governi precedenti le avevano elaborate con la stessa formulazione che le rendeva *self executing*.

Si sono persi così anni di applicazione alle cause di licenziamento del cd. "rito Fornero", da quasi tutti gli operatori del diritto giudicato inutilmente dispendioso per le parti in causa.

Al contempo non è stata accolta la proposta di estensione alle controversie di lavoro delle misure di coercizione dell'art. 614-*bis* c.p.c., conservando quella clausola di esclusione che, per opinione quasi unanime, è irragionevole a fronte di diritti che richiedono una tutela rapida e sicura.

Per di più la nuova disciplina della mediazione assistita e soprattutto quella della trattazione scritta, sostitutiva dell'udienza, pongono questioni interpretative che dimostrano come esse siano state concepite senza preoccuparsi della loro armonizzazione con le norme speciali del processo del lavoro: col risultato di rimettere all'interprete, cioè al giudice, la ricerca di soluzioni che pregiudicheranno inevitabilmente l'uniformità delle prassi applicative sul territorio nazionale.

Sono in particolare due commi dell'art. 127-*ter* c.p.c. a porre i problemi più complessi.

Il secondo, laddove statuisce che, in caso di sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, il giudice assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Tale termine non si concilia col disposto dell'art. 416, primo comma, c.p.c. che assegna alla parte convenuta un termine (decadenziale) di dieci giorni prima dell'udienza entro cui costituirsi. L'interprete potrebbe essere indotto a ritenere la trattazione scritta incompatibile con la prima udienza di trattazione, il che creerebbe un'ingiustificata chiusura a soluzioni rilevatesi nella pratica assai vantaggiose ed efficaci per tutte le controversie (soprattutto previdenziali) che possono essere subito definite senza necessita di comparizione delle parti.

L'ultimo comma dell'art. 127-*ter*, nella parte in cui dispone che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte è considerato data di udienza, pone a

sua volta problemi di collegamento sistematico con la necessaria lettura in udienza ammessa, nel rito del lavoro (artt. 281-sexies e 429, primo comma, c.p.c.).

Quest'ultima previsione normativa peraltro non era espressamente indicata nella legge delega che in proposito all'art. 1 lett. m) del comma 17 dell'art. 1 ha delegato il governo a *prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice possa, o debba in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice.*

La previsione dell'ultimo comma dell'art. 127 ter stravolge le certezze del sistema informatico attuale ed imporrà degli adattamenti dei registri di cancelleria con la necessità di sostituire l'evento udienza con il deposito note.

Sarà inoltre necessario coordinare la previsione con la norma sui depositi che trova la sua sede, per effetto della riforma nelle disposizioni di attuazione del c.p.c. e, segnatamente, nell'art. 196 sexies c.p.c (norma attualmente contenuta nell'art. 16 bis co. 7 del d.l. n. 179 del 2012) secondo cui il deposito si ha per avvenuto tempestivamente quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza.

Ne consegue, quindi, che se il deposito avviene dopo l'orario di chiusura delle cancellerie nel giorno fissato per la celebrazione dell'udienza sostituita, l'atto sarà visibile nel fascicolo informatico solo l'indomani o anche dopo due giorni. Sicuramente il ricorso massiccio a tale forma processuale implicherà una riorganizzazione nella trattazione degli affari non più udienza per udienza come accade oggi ma postergando la definizione dell'udienza antecedente a quella successiva.

Con riferimento all'entrata in vigore dell'art. 127 ter c.p.c., considerato che dall'1.1.2023 tale disposizione troverà applicazione anche ai giudizi pendenti, può porsi il problema di quale disciplina applicare ai decreti di sostituzione dell'udienza con le note scritte, emessi fino al 31.12.2023 ma con fissazione della scadenza del termine per le note in data successiva all'1.1.2023. In tal caso, probabilmente il decreto dovrebbe osservare già la nuova disciplina, considerato che il termine di scadenza delle note equivale a data di udienza a tutti gli effetti e non potendosi configurare una ultrattività della normativa emergenziale, che andrà a scadere il 31.12.2022.

Altra discrasia da segnalare è quella relativa alla entrata in vigore della modifica dell'art. 193 c.p.c., nella parte in cui, dopo il primo comma, prevede che *«In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.»*. Tale disposizione entrerà in vigore secondo il criterio generale, e quindi sarà applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023. Tuttavia, la sua entrata in vigore non risulta coordinata con quella prevista dall'art. 127 ter c.p.c. entrerà in vigore dall'1.1.2023, anche per i procedimenti pendenti e, pertanto, senza soluzione di continuità rispetto all'ultima proroga della disciplina emergenziale, che andrà a scadere il 31.12.2022.

Per ovviare a tali inconvenienti sarebbe auspicabile un intervento correttivo del legislatore con le modifiche che ci permettiamo di indicare da adottarsi per ragioni di urgenza con decreto legge.

1- Modifiche all'art. 127 c.p.c.

All'art. 127 c.p.c., come modificato dall'art. 3 comma 10 lett. a) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, è aggiunto il seguente comma: «Gli articoli 127-bis e 127-ter sono applicabili a tutti i procedimenti civili, ivi comprese le controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza regolate dagli articoli 409 e seguenti.

2- Modifiche all'art. 127 ter c.p.c.

All'art. 127-ter c.p.c., come previsto dall'art. 3 comma 10 lett. b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice comunica alle parti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dal deposito di note scritte ed assegna loro un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.»
- b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla data dell'udienza sostituita. Ai fini del calcolo dei termini per le impugnazioni si osservano gli artt. 326 e 327 c.p.c.”
- c) l'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c. è soppresso.

3- Modifica all'art. 35 del decreto legislativo 10.10.2022 n° 149

All'art. 35 d.lgs. 149/2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma dopo l'inciso “*Gli articoli 127, terzo comma, 127 bis, 127 ter è aggiunto l'art. 193, secondo comma, del codice di procedura civile*

3- Disposizione transitoria

3. I provvedimenti con cui è disposta la trattazione secondo le modalità di cui agli artt. 127-bis e 127-ter c.p.c., per le udienze già fissate dal 1° gennaio 2023, possono essere comunicati alle parti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.